

# Assicurazione R.C. Auto

Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Protezione Guida - 2 Ruote - Contratto Base

Aggiornamento a ottobre 2022

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## INFORMAZIONI GENERALI

- a) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Sede legale a Milano in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano
- b) Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v. - Cod.Fisc. e numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935 - Partita IVA 02886700349
- c) Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A. e facente parte del "Gruppo IVA Crédit Agricole Assurances in Italia"
- d) Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS il 28/03/2008 con n.1.00166; autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012; appartenente al "Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia", iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 057
- e) Fax: 02 88 21 83 313 - Sito Internet: [www.ca-assicurazioni.it](http://www.ca-assicurazioni.it) - Indirizzo Mail: [info@ca-assicurazioni.it](mailto:info@ca-assicurazioni.it) – indirizzo PEC: [info.ca-assicurazioni.legalmail.it](mailto:info.ca-assicurazioni.legalmail.it) (per informazioni di carattere generale e per ogni richiesta di informazione presentata dall'Aderente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo)

Alla chiusura dell'esercizio 2021 la Società dispone di un importo pari a 47,029 milioni di euro di fondi propri ammissibili, di cui 9,5 milioni di euro di Capitale Sociale. La percentuale di copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari al 207,5%.

Al link [www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/](http://www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/) sono riportate le informazioni relative al bilancio ed alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

#### RESPONSABILITÀ CIVILE

<b>Massimali</b>	<p>Ti teniamo indenne, fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale), per i danni che il tuo veicolo può provocare a terzi; la legge prevede un massimale minimo per sinistro di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 6.450.000 per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime</li> <li>• € 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.</li> </ul>
<b>Garanzie di base</b>	<p>Danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato descritto in polizza. La copertura è attiva sia in aree pubbliche sia in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali, e copre le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento entro il limite del massimale indicato in polizza, suddiviso per danni a persone e danni a cosa.</p> <p>Il tutto da intendersi per ogni singolo sinistro.</p>
<b>Garanzie estese</b>	Nessuna estensione è prevista
<b>Tipo Guida</b>	Il contratto prevede la Guida Libera, ovvero la guida del veicolo consentita a qualsiasi conducente nel rispetto delle norme di legge.
<b>Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo</b>	Non sono previste opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo.



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
-----------------------	---



### Ci sono limiti di copertura?

<b>Limitazioni</b>	<p>L'assicurazione non è operante nelle seguenti ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;</li> <li>2. in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di</li> </ol>
--------------------	---

<p><b>Limitazioni</b></p>	<p>istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;</p> <p>3. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;</p> <p>4. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada;</p> <p>5. per i danni causati all'interno delle aree aeroportuali civili e militari;</p> <p>6. per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.</p> <p>Nei predetti casi in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.</p> <p>Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.</p> <p>L'Impresa, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.</p> <p>In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto assicurativo se tale pagamento viola queste misure.</p>
---------------------------	--



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Recapiti per la denuncia Sinistro

Per denunciare o chiedere informazioni sui Sinistri, l'Assicurato può contattare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30:

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Gestione Sinistri

Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia)

dall'estero: +39.02.87.31.01.99

mail: ugs@ca-assicurazioni.it

mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

fax: +39 02 88 21 83 333.

#### Modalità di invio della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo raccomandata o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o a mezzo PEC.

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Deve essere indirizzata a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. nei seguenti casi:

- se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento va indirizzata all'Impresa di controparte nei seguenti casi:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi.

#### Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia di Sinistri

La denuncia del Sinistro, secondo quanto disposto dall'Art. 143 del Codice delle Assicurazioni, deve essere redatta sul modulo fornito dall'Impresa, il cui modello è approvato dall'IVASS e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al Modulo di Polizza ed al Sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato (Art. 1913 del Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro o nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che ha

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p>dovuto pagare ai Terzi danneggiati in ragione del pregiudizio sofferto. Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione per iscritto all'Impresa dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.</p> <p><u>Pagamento dell'Indennizzo</u></p> <p>Per la Responsabilità Civile, l'Impresa deve formulare un'offerta di pagamento o rifiutare il rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni a cose ed entro 90 giorni in caso di danni a persone.</p> <p>Nel caso in cui sia stato compilato il Modulo di Constatazione Amichevole Incidente (CAI) da entrambi i conducenti, il termine di 60 giorni si riduce a 30, in caso di lesioni il termine rimane comunque di 90 giorni.</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia e definito il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data del Sinistro.</p> <p>L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.</p> <p><u>Fondo vittime della strada</u></p> <p>Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• veicoli non assicurati;</li> <li>• veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>• veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;</li> <li>• veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, se il Sinistro è avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del Veicolo;</li> <li>• veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso Veicolo.</li> </ul> <p>Inoltre, in caso di Sinistro causato da Veicolo non identificato, sono risarciti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i danni alla persona;</li> <li>• i danni alle cose, con una Franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso Sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.</li> </ul> <p>La richiesta di risarcimento deve essere inviata all'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il Sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), Servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, <a href="http://www.consap.it">www.consap.it</a>.</p> <p><u>Incidenti stradali con controparti estere</u></p>
--	---

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p>Se l'Assicurato resta coinvolto sul territorio italiano in un Incidente con un Veicolo straniero, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 – 20145 Milano (te. 02/34968.1; fax 02/34968.230) che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Se l'Incidente con Veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'Incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque imprescindibile individuare esattamente l'assicuratore del Veicolo straniero.</p> <p>Se il Veicolo estero coinvolto nell'Incidente, risulta immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D.Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi all'IVASS – Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.730, e-mail <a href="mailto:centroinformazioni@ivass.it">centroinformazioni@ivass.it</a>.</p> <p><u>Gestione delle vertenze</u></p> <p>L'Impresa può gestire direttamente le vertenze derivanti da danni cagionati a Terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, se necessario od opportuno, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.</p> <p><u>Spese di resistenza</u></p> <p>L'Impresa ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.</p> <p><u>Rinuncia al diritto di surrogazione</u></p> <p>L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi Aveni diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'Infortunio.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile. Lo stesso effetto può derivare da aggravamenti di rischio non comunicati all'impresa.</p>
<p><b>Rimborso del sinistro per evitare il malus</b></p>	<p>In caso di sinistro con tua responsabilità, puoi evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Informazioni complete sul sito <a href="http://www.consap.it">www.consap.it</a>.</p>



<p><b>Obblighi dell'Impresa</b></p>	<p>L'Impresa per la Responsabilità Civile deve formulare un'offerta di pagamento o rifiutare il rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni a cose ed entro 90 giorni in caso di danni a persone. Nel caso in cui sia stato compilato il Modulo di Constatazione Amichevole Incidente (CAI) da entrambi i conducenti, il termine di 60 giorni si riduce a 30; mentre, in caso di lesioni, il termine rimane comunque di 90 giorni.</p> <p>Su richiesta scritta del Contraente, l'Impresa rilascia entro 15 giorni dalla richiesta un duplicato del certificato di Assicurazione o della Carta Verde. Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta inviando comunicazione che attesti la ragione della richiesta e nel caso di smarrimento, mancato ricevimento o furto presentare un'autocertificazione contenente il motivo della richiesta. L'Impresa si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità competente dello smarrimento, mancato ricevimento o furto del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde.</p> <p>In caso di deterioramento il Contraente restituirà all'Impresa il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde deteriorati.</p>
-------------------------------------	---



**Quando e come devo pagare?**

<p><b>Premio</b></p>	<p>Il Premio indicato in polizza è comprensivo di imposte e viene pagato alla stipula del contratto per la durata di 1 anno.</p> <p>Il Premio è determinato in base ai dati riportati sul Modulo di Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull'attestazione dello stato del Rischio.</p> <p>Il Premio è determinato anche dal numero di Sinistri riportati nel certificato di attestazione sullo stato di rischio. Se dall'esame della documentazione si riscontrano elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del Premio su basi differenti, l'Impresa provvederà alla riclassificazione del Contratto ed avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di Premio. Il mancato pagamento del Premio richiesto comporta, in caso di Sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>In caso di annullamento del contratto hai diritto esclusivamente al rimborso della parte di premio già pagato, relativo al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.</p>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
<b>Sospensione</b>	E' prevista la possibilità di sospensione del contratto una volta nell'annualità assicurativa.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	Il contratto è di durata annuale senza necessità di disdetta
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto ripensamento, ad eccezione del caso di vendita a distanza, che prevede il diritto di ripensamento esercitabile entro 14 giorni dalla conclusione del contratto o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva, inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Crédit Agricole Assicurazioni provvederà a rimborsare al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso, al netto delle imposte.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche maggiorenni o alle persone giuridiche, che abbiano un bisogno di protezione da eventuali danni a terzi o da eventi imprevedibili, a seguito di circolazione del veicolo da assicurare.
---



### Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è del 8,5%.
--



COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
<b>Alla Impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:</p> <p style="text-align: center;"><b>CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.</b>          Ufficio Reclami          Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano          Fax: 02 88 21 83 313          e-mail: <a href="mailto:reclami@ca-assicurazioni.it">reclami@ca-assicurazioni.it</a></p> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:</p> <p style="text-align: center;"><b>IVASS</b>          Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami          Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma          Fax: 06 42 133 206          Indirizzo e-mail PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a></p> <p>compilando l'apposito modello, reso disponibile sul sito dell'IVASS (<a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>), accedendo alla sezione "Per i Consumatori" e successivamente "Reclami", completato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;</li> <li>d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro ricevuto;</li> <li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze</li> </ul> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali ad esempio:</b>	
<b>Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato</b>	<p>L'Impresa deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il Contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.</p>

<b>Mediazione</b>	<p>Per qualsiasi Controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un Sinistro o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del Tentativo di Mediazione a fini conciliativi di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Il Tentativo di Mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, oppure l'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:ca-assicurazioni@legalmail.it">ca-assicurazioni@legalmail.it</a> ovvero al numero di fax 02 882183333.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet <a href="http://ec.europa.eu/internalmarket/financeservices-retail/finnet/indexen.htm">http://ec.europa.eu/internalmarket/financeservices-retail/finnet/indexen.htm</a> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>È fatta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi, ove esistenti.</p>
Il foro competente per le Controversie relative al Contratto è quello del luogo di Residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.	

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**